



CITTÀ DI TORINO

MOZIONE

Respinta dal Consiglio Comunale in data 24 novembre 2014

OGGETTO: ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE (MECC. 2014 03839/104)  
"AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ACQUISTO DI UNITA'  
IMMOBILIARI DA DESTINARE AD EDILIZIA SOCIALE".

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO

che con la deliberazione in oggetto si intende aumentare il numero degli alloggi idonei all'assegnazione incrementando il patrimonio immobiliare da destinare ad edilizia sociale;

CONSTATATO

che la Città intende acquistare nuove unità abitative grazie ai proventi che otterrà dall'alienazione di quella parte di patrimonio ERP torinese situato in altri Comuni;

CONSTATATO

che dalla deliberazione si evince che gli immobili di proprietà della Città situati in altri comuni "dall'anno 2002, per disposizioni regionali, non sono più assegnabili dal Comune di Torino, ancorché proprietario degli stessi";

RILEVATO

che la Legge Regionale 17 febbraio 2010 n. 3 "Norme in materia di edilizia sociale" all'articolo 5 comma 1 stabilisce: "l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale è di competenza del comune in cui gli alloggi sono situati, salvo sia disposto diversamente da specifica convenzione stipulata tra il comune proprietario e il comune in cui sono situati gli alloggi, ed avviene a seguito di bandi di concorso finalizzati alla formazione di graduatorie comunali";

ALLA LUCE

della costituenda Città Metropolitana e della riorganizzazione delle ATC ed eventualmente degli ambiti territoriali di riferimento, in corso di definizione;

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta a:

- 1) stipulare convenzione con tutti i Comuni sul cui territorio insistano alloggi ERP di proprietà del Comune di Torino al fine di non disperdere o vendere a privati un patrimonio che può essere utilizzato e assegnato a scopi sociali ed assistenziali da altri comuni, senza necessità di ulteriori operazioni di compravendita immobiliare;
  - 2) sollecitare il Consiglio Regionale del Piemonte affinché abroghi - nell'articolo 5 comma 1 della Legge n. 3 del 17 febbraio 2010 - il seguente verso: "è di competenza del comune in cui gli alloggi sono situati, salvo sia disposto diversamente da specifica convenzione stipulata tra il comune proprietario e il comune in cui sono situati gli alloggi, ed".
-